

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **66/1976** (ECLI:IT:COST:1976:66)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **26/02/1976**; Decisione del **12/03/1976**

Deposito del **25/03/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8255**

Atti decisi:

N. 66

ORDINANZA 12 MARZO 1976

Deposito in cancelleria: 25 marzo 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 85 del 31 marzo 1976.

Pres. ROSSI - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità Costituzionale degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto

comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie...), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Restivo Antonina e la società Etna Trasporti, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione di Restivo Antonina;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1976 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe sono state proposte questioni di legittimità costituzionale degli articoli 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.

Considerato che le stesse questioni sono state risolte da questa Corte con sentenza n. 124 del 1975, per la quale a) la espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti" va interpretata nel senso che comprenda l'intera retribuzione finale; b) la indennità di buonuscita non si cumula con la pensione, ma a questa si sostituisce per chi alla pensione non ha diritto (vedansi anche le successive ordinanze nn. 243 del 1975 e 23 del 1976);

che non vengono prospettati profili nuovi né addotti argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i vari giudizi dinanzi alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - proposte dal giudice del lavoro del tribunale di Catania con l'ordinanza 11 ottobre 1974 - degli artt. 26, quinto e sesto comma, e 27, quarto comma, del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna - lacuale e lagunare -, filovie ed autolinee in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione, questioni già dichiarate non fondate con la sentenza n. 124 del 1975.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.